



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
I Sezione Civile – Procedure Concorsuali**

nella persona del dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE

Letto il ricorso depositato da **Mandaglio Daniele**, C.F. MNDDNL68D10D181L, [REDACTED]

[REDACTED] appresentato e difeso

dall'avv. Elvira Campagna, in data 10.03.23;

visto il provvedimento di assegnazione del fascicolo in data 15.03.23;

vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata e la documentazione allegata alla proposta medesima;

letta la relazione del professionista nominato dall'Organismo di composizione della crisi (OCC C.O.A. Catanzaro), avv. Alessandro Ferrari, in cui si afferma in capo al ricorrente la completezza della documentazione depositata, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla presente procedura e l'assenza di atti in frode ai creditori;

visto il provvedimento del 03.04.23, con il quale sono state date le disposizioni di cui all'art. 70 CCII;

visti i file eml depositati a comprova della trasmissione a cura dell'OCC della proposta e del piano ai creditori;

visto l'atto di opposizione della IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. – non in proprio ma quale mandataria della MARZIO FINANCE S.r.l. in data 24.04.23;

vista la memoria di risposta alla detta opposizione di Mandaglio Daniele rappresentato e difeso dall'Avv. Elvira Campagna;

vista la relazione dell'OCC ai sensi dell'art. 70, comma 6 CCII in data 07.05.23;

RILEVATO

1) In punto di ammissibilità della proposta

Sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura, ai sensi degli artt. 67-69 CCII:

a) non derivando i debiti esposti da attività imprenditoriale o professionale e, pertanto, non essendo nemmeno assoggettabile il debitore-consumatore a procedure concorsuali diverse da quelle previste dall'art. 65, comma 1 CCII.

Al riguardo, è stato tra l'altro contestata dalla IBL Banca, anche se in via implicita, la qualifica di consumatore del ricorrente, essendosi rilevata la possibile assunzione del rischio d'impresa con riguardo all'attività agricola del fratello del ricorrente, stante i prestiti che quest'ultimo ha operato nei confronti del primo, come pure attestati dal Gestore della crisi, nel periodo 2009-2013, che anzi hanno costituito il punto di avvio dei finanziamenti "a catena" che hanno condotto al sovraindebitamento attuale.

Il consumatore viene tuttavia "ridefinito" dall'art. 2, comma 1, lett. e) del CCII, in assoluta coerenza con la definizione che del consumatore fornisce il Codice del consumo: perché il soggetto sia legittimato ad accedere agli istituti di legge rimane imprescindibile verificare lo scopo per cui è stato contratto il debito, dovendo quest'ultimo palesarsi estraneo all'attività imprenditoriale, commerciale o professionale.

In relazione alla nozione di consumatore, la Suprema Corte, già prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi, con pronuncia n. 1869/2016 aveva posto l'attenzione sulla omogeneità del comparto debitorio, facendo rientrare nella relativa nozione *"il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato nè imprenditore nè professionista"* ovvero *"chi lo sia stato e però non lo sia tuttora"* ovvero *"chi lo sia tuttora ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività"*.

Secondo la lettura estensiva offerta dalla Suprema Corte, dunque, il debitore ben poteva aver contratto obbligazioni d'impresa o professionali, ma l'accesso al piano del consumatore risultava ammissibile allorquando al momento della presentazione del piano del consumatore fossero presenti i soli debiti al consumo, non già anche d'impresa.

L'art. 6 c. 2, lett. b) l. 3/2012, successivamente riformato, per effetto della entrata in vigore del D.L. 137/2020, convertito in L.18/12/2020 n.176, ha ampliato la nozione di "consumatore", prevedendo che rientri nel novero: *"la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali"*. Scomparso l'avverbio "esclusivamente", è consumatore anche la persona fisica che agisce per scopi estranei alla

attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

In seguito all'entrata in vigore del Codice della Crisi (D.lgs. 14/2019), la nozione di consumatore è contenuta all'art. 2 lettera e): *“la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali”*: in sostanza nella categoria dei legittimati attivi, secondo le indicazioni contenute nella stessa legge delega, vengono ricomprese anche le persone fisiche che siano soci delle società di persone, con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali.

Si assiste quindi ad un costante ampliamento della figura del consumatore e sicuramente può così qualificarsi anche il ricorrente.

Se anche fosse ipotizzabile una partecipazione del ricorrente all'attività imprenditoriale del fratello (peraltro non affermata espressamente nemmeno dalla IBL Banca), la stessa sarebbe stata limitata al periodo temporale sopra indicato e non riguarderebbe più, stante il tempo trascorso e l'estinzione dei debiti all'epoca contratti, l'indebitamento attuale, secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

Peraltro il Gestore della crisi ha senz'altro attribuito i detti esborsi allo spirito di solidarietà familiare, al prevalente verosimile intento di aiutare il congiunto in difficoltà, e non sono emersi concreti elementi in senso contrario.

b) il debitore non ha fatto ricorso, nei trascorsi cinque anni, ad una procedura di sovraindebitamento, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

c) sussiste la documentazione di cui all'art. 67, comma 2 CCII.

d) secondo quanto attestato dall'OCC, la documentazione acquisita ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore e non risultano atti in frode dei creditori.

2) In punto di sovraindebitamento e c.d. meritevolezza

Il debitore ha proposto, con l'ausilio dell'OCC, un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di porre rimedio alla propria esposizione debitoria pari circa, al momento della presentazione del piano, ad € 107.000,00 (le singole voci sono indicate alla pagina 21 della relazione dell'OCC).

Quasi l'intero debito è relativo a prestiti contratti negli anni con diversi operatori professionali del credito, fondiario e al consumo.

Il debitore è componente di famiglia composta attualmente da tre persone: oltre al predetto, ne sono componenti la madre [REDACTED] e il di lei badante, ospitato nell'abitazione del

ricorrente essendo quest'ultima invalida al 100%.

Il nucleo familiare suddetto può contare sullo stipendio mensile netto di circa € 1.900,00 del ricorrente, percepito in qualità di infermiere dipendente dell'ASP Catanzaro (come da modelli 730 e certificazioni uniche depositate), nonché sulla pensione percepita dalla madre, peraltro gravata oltre che da debiti propri anche dalle spese necessarie per l'assistenza continua.

Il nucleo familiare dispone anche dell'immobile di abitazione, in piena ed esclusiva proprietà del ricorrente, stimato per € 47.500,00, come da relazione peritale in atti, mentre non risulta accertata la titolarità di beni mobili significativi, né di risparmi.

Come attestato anche dall'OCC, il sovraindebitamento del debitore è sicuramente presente ed è principalmente dovuto all'esposizione debitoria nei confronti di istituti di credito e di prestito personale, verso i quali lo stesso ha contratto vari prestiti negli anni per poter sostenere, oltre alle spese necessarie alla famiglia, l'avvio dell'attività imprenditoriale del fratello, che ha costituito il principale punto di avvio dell'insorgere della crisi.

In prosieguo di tempo la relazione del Gestore accredita l'esistenza nel caso *de quo* dei c.d. finanziamenti a catena: in sostanza per poter far fronte ai prestiti pregressi, che non riusciva più a ripagare con il proprio reddito, il debitore ha contratto successivi finanziamenti fino al punto che lo stipendio a disposizione non è stato più sufficiente a coprire le richieste creditorie cumulatesi, oltre a dover far fronte nel tempo ad alcune spese straordinarie, in particolare per la ristrutturazione della casa di abitazione.

Da qui i prestiti personali, le cessioni del quinto e le deleghe di pagamento poste in essere nei confronti di diverse società, analiticamente indicate nel piano e nella relazione (in particolare da ultimo la IBL Banca oggi opponente), secondo quanto attestato dal Gestore, necessari al fine principale di rinnovare i finanziamenti con estinzione di quelli pregressi.

Non è stata invece evidenziata, se non genericamente, la necessità di assistere la madre, sia prima che dopo il trasferimento della stessa presso l'abitazione del ricorrente, nonostante l'invalidità al 100%.

Al riguardo può convenirsi con il creditore opponente che la stessa risulta autosufficiente quanto alle proprie necessità sulla base della pensione percepita, non sembrando gravare sul ricorrente.

Si è infatti opposta all'omologa la IBL Banca, in nome e per conto della cessionaria del credito originariamente contratto dalla medesima IBL, creditore chirografario.

La detta opposizione appare tuttavia già in linea generale intrinsecamente contraddittoria in quanto si incentra, ad un tempo, sull'asserita insussistenza dello stato di sovraindebitamento in capo del ricorrente e sulla sussistenza, per converso, di un sovraindebitamento attribuibile al

debitore a titolo di colpa grave, se non di dolo o addirittura di frode.

I due motivi di doglianza si annullano dunque l'uno attraverso l'altro stante la reciproca incompatibilità.

Ad ogni buon conto risultano anche entrambi infondati, sulla base delle risultanze della relazione del Gestore della crisi, sufficientemente analitiche e comunque non confutate dall'opponente.

Quanto alla sussistenza del sovraindebitamento risulta chiara la tabella riportata a pag. 15 della relazione, non specificamente contestata dal creditore opponente, la quale dimostra l'ampio superamento della percentuale di 1/3 nel rapporto tra rate mensili sopportate dal debitore e reddito disponibile per farvi fronte.

Se è pur vero, come già anticipato, che non si considera nella tabella la pensione percepita dalla madre del ricorrente, appare allo stesso tempo sicuramente dimostrato che, da un lato, il piano proposto non ha riguardo a debiti della detta congiunta (questione nemmeno allegata peraltro dal creditore opponente), escludendosi quindi il tentativo di ristrutturare debiti non propri del ricorrente attraverso la messa a disposizione del solo reddito dello stesso, mentre, d'altra parte, risulta altresì dimostrato sufficientemente che la detta pensione è utilizzata attualmente per i debiti e le necessità di cura della medesima madre, invalida al 100%.

Ne deriva quindi la sussistenza del sovraindebitamento in capo al ricorrente.

Al contempo il creditore opponente contesta la sussistenza del requisito della meritevolezza, assumendo come detto la presenza di un sovraindebitamento colpevole, se non doloso, in capo al ricorrente, sotto il duplice aspetto della assunzione di impegni plurimi nei confronti di diversi intermediari finanziari con la consapevolezza di non potervi far fronte e della dolosa omissione di informazioni nei confronti della IBL Banca al momento della richiesta degli ultimi finanziamenti.

Al riguardo entrambe le doglianze sono comunque infondate.

Quanto al primo aspetto, come messo in luce dal Gestore della crisi, è sufficientemente provato, da un lato, l'inesistenza di fatti di utilizzo voluttuario dei fondi acquisiti mediante i finanziamenti e, dall'altro, l'almeno parziale utilizzo dei fondi via via acquisiti per ripianare precedenti esposizioni, come peraltro ben noto al medesimo opponente avendo egli stesso provveduto ad estinguere precedenti finanziamenti, anche in proprio favore.

Si legge infatti nella relazione, tra l'altro, che *“risulta dai contratti prodotti che nel 2018 [il ricorrente] abbia estinto anticipatamente il debito residuo di due finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio contratti tra gli anni 2011 e 2013 rispettivamente con IBL Finance (per un importo residuo € 9.216,09) e Intesa San Paolo Personal Finance S.p.a. (per un*

importo residuo di €. 14.321,97), nonché estinto la posizione segnalata a sofferenza nella Centrale Rischii sin dal 2016 nei confronti della Banca Mediolanum per lo scoperto maturato su conto corrente (€. 4.028,64). Risulta altresì che i predetti finanziamenti stipulati nel 2011 con IBL Finance e nel 2013 con Intesa San Paolo Personal Finance S.p.a., venivano impiegati dal Mandaglio per estinguere altre due posizioni aperte nel 2009 con l'Apulia Pronto Prestito S.r.l. (per €. 35.28000) e Family Credit S.p.a. (per €. 24.726,77) giusta i contratti versati in atti da parte istante (docc. 14, 15 e 16)".

Ne deriva, ad un tempo, la prova del tentativo del ricorrente di far fronte alle proprie obbligazioni contratte nel tempo, del manifestarsi del sovraindebitamento a causa dell'aumento degli impegni finanziari nel tentativo di ripianare precedenti posizioni, nonché infine della certa consapevolezza, contrariamente a quanto dedotto, da parte dell'intermediario della situazione finanziaria del ricorrente.

Il che fa giustizia anche della doglianza riferita alla dolosa preordinazione dell'omessa informazione sulla effettiva situazione debitoria che sarebbe stata perpetrata dal ricorrente ai danni della IBL Banca al momento della richiesta degli ultimi finanziamenti.

La dimostrata conoscenza in capo all'intermediario delle difficoltà del proprio cliente a rifondere i precedenti finanziamenti ottenuti, e, secondo quanto attestato dal Gestore, anche dell'esistenza di un pignoramento in atto sullo stipendio del ricorrente, se non la mera esistenza di norme in materia di valutazione del merito creditizio, avrebbe dovuto indurre la IBL Banca a una estrema prudenza nella concessione dei nuovi finanziamenti. Non avendo a tanto ottemperato si configura senz'altro la corresponsabilità dello stesso nel manifestarsi del sovraindebitamento, con esclusione comunque di qualsiasi valenza decettiva del comportamento del ricorrente nel riempimento di moduli predisposti dall'intermediario.

Resta per vero la posizione nei confronti della AGOS Ducato (poi IFIS NPL) a cui il debitore non ha fatto fronte nemmeno con gli ultimi finanziamenti, ma, a parte il fatto che il detto creditore non ha ritenuto di opporsi al piano proposto, da solo tale elemento non può condurre ad un giudizio di colpa grave in capo al ricorrente nel ricorso al credito, tenuto conto della quasi estinzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa e del tentativo comunque effettuato di ripianare tutte le obbligazioni in precedenza contratte, dal che emerge anche la verosimile convinzione in capo al ricorrente, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, di potervi far fronte con i redditi a disposizione.

Ciò che in effetti solleva più dubbi è la causa iniziale del ricorso al credito al consumo, individuata nella necessità di aiutare il fratello del debitore nell'avvio della propria attività agricola.

Tuttavia, in mancanza di elementi contrari, non si ha motivo di dubitare di tale ricostruzione, che deve essersi originata sul verosimile presupposto del possesso di reddito stabile in capo al ricorrente e dello spirito di solidarietà familiare, che ha indotto il ricorrente anche ad occuparsi della propria madre, accogliendola nella propria casa nel momento del bisogno.

Va peraltro ricordato che, con l'innovativo istituto del piano del consumatore prima e dell'attuale piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore, rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale, con l'obiettivo di porre un freno alle situazioni debitorie occasionate dal ricorso - sempre più frequente - al c.d. credito al consumo, offrendo la possibilità di un pieno reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una situazione di crisi o di insolvenza.

All'omologazione del piano consegue l'integrale ristrutturazione della posizione debitoria del consumatore (in altri termini, la dilazione e/o falcidia dei crediti, anche di quelli privilegiati nei limiti però indicati dal CCII) e la liberazione dai debiti residui. Tale effetto si produce, nel solo caso del piano del consumatore, anche a prescindere dall'assenso dei creditori, non essendo il piano soggetto al voto degli stessi, mentre tale assenso è imprescindibile, in un'ottica di contemperamento dei diversi interessi in gioco, ove non si tratti di un consumatore, ma di un imprenditore non fallibile (*rectius* di crediti derivanti da attività professionale o di impresa).

Sussistono in definitiva sia la situazione di sovraindebitamento che il requisito della c.d. meritevolezza del debitore, il quale non risulta avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019, non risultando che abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia con colpa grave o dolo determinato il sovraindebitamento medesimo, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

2) Fattibilità del piano

Passando quindi al piano proposto, si evidenzia che attualmente in busta paga il debitore subisce trattenute mensili che gravano su uno stipendio netto mensile medio di € 1.900,00 circa, da cui vanno sottratte le spese evidenziate e attestate nella relazione del Gestore della crisi, pari a circa € 1.200,00 mensili.

Il ricorrente propone, quindi, un piano concepito come segue.

Si prevede innanzitutto, quali uniche risorse del piano, la messa a disposizione dei creditori da parte del debitore della parte residua del proprio stipendio, pari a € 700,00 mensili circa, una volta detratta la somma necessaria per le esigenze quotidiane della famiglia, da utilizzarsi per

il pagamento rateale di tutti i debiti secondo le percentuali e la rateizzazione riportate nel piano definitivo depositato in data 10.03.2023.

Il piano prevede una falcidia dei soli crediti chirografari (finanziamenti personali residui) pari al 48%, con pagamento integrale delle spese in prededuzione (compenso del Gestore), del compenso del difensore, nonché dei creditori privilegiati (mutuo ipotecario residuo e debiti fiscali).

Si prevede, coerentemente con le nuove norme, quanto all'O.C.C., il pagamento iniziale di un mero acconto e l'impegno ad erogare il compenso finale a seguito della liquidazione da parte del giudice al termine dell'esecuzione del piano.

Il pagamento alle prime rate delle spese nei confronti del difensore, del creditore ipotecario e dei privilegiati, nonché il successivo pagamento rateale del credito falcidiato nei confronti dei creditori chirografari, con un anticipazione nei confronti del creditore opponente dalla 9^a alla 47^a rata e dell'ulteriore creditore chirografario dalla 48^a fino al termine del piano, prevedendosene la chiusura in n. 84 mesi (7 anni circa).

Il professionista incaricato ha concluso che la proposta di piano formulata dal debitore è equa, oltre che sostenibile e fattibile.

Può convenirsi con il predetto giudizio in base alle seguenti considerazioni:

- secondo l'orientamento prevalente, maturato già nel vigore della L. 3/12, il debitore, pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare, può comunque essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano soli crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro (o anche solo finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento);
- il ricorrente, considerata la situazione del nucleo familiare (comprendente la madre la cui pensione è sufficiente alle proprie esigenze di cura e al mantenimento del badante ma non a contribuire ulteriormente al menage familiare) prospetta di mettere a disposizione dei creditori, per anni sette, i crediti futuri di natura retributiva derivanti dalla propria stabile attività lavorativa dipendente, da quantificarsi in media in € 1.900,00 netti mensili, chiedendo di dichiararne indisponibile per i creditori, stanti le spese familiari mensili, un importo pari a € 1.200,00 per ciascun mese, così mettendo a disposizione la somma effettiva di € 700,00, impegno che appare congruo e sostenibile.

3) Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria

Al riguardo può rilevarsi che:

- la sopra indicata negligenza del creditore chirografario opponente nella concessione del credito renderebbe inammissibili le doglianze, pure proposte, sulla convenienza del piano;
- ad ogni buon conto, il detto piano prevede l'integrale soddisfazione dei creditori muniti di

privilegio e una uguale falcidia del 48% per tutti i residui crediti chirografari, il che determina, oltre al dovuto rispetto dei legittimi titoli di prelazione, la sicura convenienza del piano, anche per i chirografari, tenuto conto del presumibile valore di realizzo della casa di abitazione (unico bene valorizzabile e stimato in € 47.500,00 e che dovrebbe essere sostituito con il pagamento di un canone mensile di locazione a riduzione ulteriore del reddito disponibile ai creditori), congiunto all'eventuale quota utilizzabile dello stipendio del ricorrente, nell'eventuale alternativa della liquidazione controllata, la quale prevede oggi l'esdebitazione di diritto dopo soli tre anni e quindi la liberazione a quella data dei crediti futuri per stipendio, oltre che del credito per TFR, la cui omessa considerazione nel piano è stata pure oggetto di contestazione, ma che, come noto, prevede il maturare del diritto alla corresponsione non prima della cessazione del rapporto di lavoro e non sarebbe quindi considerabile nemmeno nell'alternativa liquidatoria;

- considerato quindi quello che dalla liquidazione controllata dei beni del ricorrente potrebbe residuare a favore dei chirografari, una volta soddisfatti i creditori privilegiati, non trova fondamento nemmeno la richiesta del creditore costituito di aumentare la quota di stipendio messa a disposizione dei creditori, sia per la vista congruità delle somme che il ricorrente chiede di conservare per le esigenze familiari, che per la detta convenienza del piano così come presentato.

§§§

La durata del piano e l'importo della rata messa a disposizione appaiono in definitiva un giusto contemperamento con le esigenze dei creditori.

P. Q. M.

il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 11-1//2023, così provvede:

1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **Mandaglio Daniele**, C.F. MNDDNL68D10D181L, nato a Giropani (CL) il 10.03.1988 e in residenza alla [redacted] alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti, come sottoscritta dal proponente e depositata in data 10.03.23;

2) dispone:

a) che siano sospese, fino a completamento del piano di ristrutturazione omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;

- b) i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori dal momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 CCII;
- c) eventuali somme trattenute dal datore di lavoro/ente erogatore di prestazioni previdenziali dovranno essere versate secondo le indicazioni del Gestore della crisi delegato per l'attuazione del piano;
- d) il divieto per il ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;
- e) la delega all'avv. Alessandro Ferrari, professionista incaricato dall'OCC, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dal ricorrente; si onera lo stesso della comunicazione all'attuale datore di lavoro (e a quelli futuri se del caso) o all'ente erogatore di prestazioni previdenziali di effettuare il pagamento dei ratei mensili, nonché di ogni altra somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente del ricorrente;
- f) l'attribuzione all'OCC del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio/pensione e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 71 CCII;
- g) che il piano sia comunicato alla Banca d'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- h) che la presente sentenza di omologa sia pubblicata, a cura dell'O.C.C. e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione, omissi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati dal piano e quelli inerenti il debitore di carattere sensibile o comunque non necessari, nonché entro lo stesso termine comunicata a tutti i creditori;
- i) che l'OCC relazioni al Tribunale circa il corretto adempimento del piano con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a partire dalla data odierna.

Dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi al ricorrente e all'avv. Alessandro Ferrari.

Catanzaro, lì 24/05/2023

Il Giudice

dott. Luca Mercuri